

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito R&S: work for equity e spese di trasferta del commissionario***

di Debora Reverberi

Nella giornata di ieri sono giunti **due nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in materia di credito d'imposta R&S**, di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii.

Con la [risposta all'interpello n. 516 del 12.12.2019](#) l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata **sull'ammissibilità di importi riconosciuti da un'impresa all'amministratore e ai soci, in qualità di consulenti "esterni", a titolo di corrispettivo per attività di R&S svolta a favore del committente, nella particolare fattispecie del cosiddetto "work for equity".**

Il caso riguarda una **start up innovativa**, di cui al D.L. 179/2012, **che si è avvalsa della facoltà di remunerare i soci-collaboratori "esterni" e l'amministratore**, in riferimento all'attività posta in essere nell'ambito di un progetto di sviluppo sperimentale del periodo d'imposta 2018, **oltre che in denaro, attraverso l'assegnazione di quote di capitale sociale di nuova emissione.**

L'istante ha in particolare remunerato parzialmente l'attività svolta dall'amministratore e dai soci con **aumento di capitale a pagamento liberato mediante compensazione di un credito, maturato per effetto delle prestazioni d'opera, con il debito di sottoscrizione.**

**La modalità di remunerazione ha previsto in sostanza la trasformazione del credito vantato dai prestatori d'opera in equity** con un rapporto di 1 a 10 tra il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale e il valore economico dello stesso.

Il quesito verte dunque sulla **valutazione di ammissibilità di un costo sostenuto dall'impresa per prestazioni rese dai soci, il cui debito si convertirà in capitale di rischio** alla rinuncia del credito.

Richiamando un principio generale sancito all'interno della [circolare Ade 10/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate esamina l'operazione sotto il profilo sostanziale, ricordando che **la corretta interpretazione della disciplina agevolativa del credito d'imposta R&S deve essere ispirata alla salvaguardia:**

- della natura di incentivo;
- della finalità di stimolare gli investimenti in R&S;
- dell'adeguato controllo dell'utilizzo dello strumento.

**Questi principi legittimano la disapplicazione delle ordinarie regole applicabili in sede di determinazione del reddito d'impresa, qualora in contrasto con la funzione dell'incentivo o in caso generino disparità di trattamento tra contribuenti.**

**La conclusione a cui giunge l'Agenzia delle entrate è dunque quella di inammissibilità dei costi relativi ad un apporto di lavoro che si trasformerà in equity con la rinuncia del credito dai soci e che verrà remunerato se e quando la società conseguirà profitti.**

**I costi remunerati ricorrendo al "work for equity" non sono dunque ammissibili al credito d'imposta R&S in quanto non effettivamente sostenuti dall'impresa, indipendentemente dalla circostanza che costituiscano un costo ai fini Ires.**

**Con la successiva [risposta all'interpello n. 520 del 12.12.2019](#) l'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dell'ammissibilità, fra i costi *extra-muros* per contratti di ricerca, delle spese di trasferta anticipate dal commissionario in nome e per conto del committente.**

L'istante ha commissionato nel periodo d'imposta 2018 lo svolgimento di attività di R&S ad un lavoratore autonomo in base ad **un contratto di ricerca che prevedeva il rimborso di tutte le spese per viaggi e alloggi documentate e fiscalmente regolari.**

**L'attività di ricerca svolta da un professionista in totale autonomia di mezzi ed organizzazione, in base alla [circolare Ade 5/E/2016](#), rientrano nella categoria di costi ammissibili di ricerca *extra-muros* dell'[articolo 3, comma 6, lettera c\), D.L. 145/2013](#).**

**I contratti di ricerca *extra-muros*, ai fini dell'ammissibilità del corrispettivo, devono contenere:**

- l'impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di R&S ammissibili al credito d'imposta;
- la previsione che l'effettivo beneficiario degli eventuali risultati sia l'impresa committente.

**In relazione ai costi eleggibili la citata [circolare AdE 5/E/2016](#) contiene il rimando alla circolare AdE 51/E/2011 in materia di "credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca", di cui all'[art. 1, D.L. 70/2011](#), precisando che i costi di ricerca contrattuali sono ammissibili purché:**

- i costi siano sostenuti in misura congrua e pertinente;
- i risultati della ricerca siano acquisiti nell'ambito di operazioni a normali condizioni di mercato e prive di elementi di collusione.

Da quanto sopra deriva **la sola ammissibilità di costi di ricerca contrattuali il cui pagamento assuma carattere di corrispettivo, nel rispetto del principio di competenza dell'[articolo 109, Tuir](#) e della congruità degli oneri.**

**In conclusione** l'Agenzia delle entrate ritiene che il **rimborso delle spese di trasferta contrattualmente previsto sia ammissibile al credito d'imposta R&S alle seguenti condizioni:**

- le spese siano **strumentali** allo svolgimento di attività di R&S;
- le spese siano di **competenza del periodo d'imposta** in cui è stata svolta attività R&S;
- le spese siano di **entità congrua** rispetto all'attività di R&S.

Nel caso esaminato **l'Amministrazione finanziaria non ha ravvisato**, nella documentazione prodotta dall'istante, **un diretto collegamento tra viaggi e alloggi e attività di R&S**, precisando che **la strumentalità sia elemento di carattere fattuale che non può essere oggetto di istanza di interpello.**

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO  
E IL COLLEGATO FISCALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)